

SINTESI

Causa Ay Ali c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 24691/04)

(in materia di giudizio contumaciale: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU relativo al diritto ad un equo processo.)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*) in materia di giudizio contumaciale. In particolare, il ricorrente lamentava di essere stato giudicato in contumacia, senza avere avuto la possibilità di difendersi. Nel mese di giugno 1994, il GIP di Verona disponeva la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente indagato per il reato di traffico internazionale di stupefacenti. Stante la sua irreperibilità, le autorità italiane ritenevano che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto alla giustizia e lo dichiaravano latitante. Il 3 giugno 1998 il ricorrente veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato a venti anni di carcere. Questi veniva poi arrestato in Lituania ed estradato in Italia nel novembre del 2000. Le impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse nei suoi confronti – in cui lamentava di non essere stato informato del processo penale a suo carico e della sua condanna – venivano tutte rigettate.

Decisione. La Corte, in via preliminare, ha respinto l'eccezione sollevata dal Governo relativa al mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, vale a dire del rimedio costituito dalla richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 175 c.p.p. commi 2 e 3, nella versione antecedente alla novella apportata dalla legge 60/2006. Sul punto, la Corte ha richiamato i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, nella quale si afferma che la rimessione in termini non costituisce un valido rimedio, stante la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di prendere conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia; prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appare incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere.

Nel merito, la Corte ha confermato l'orientamento espresso nelle sentenze *T.c. Italia del 12 ottobre 1992* e *Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004*, in cui si affermava che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe ritenersi sufficiente a questi fini. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza alcun dubbio la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi.

Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dall'art. 175 c.p.p. non garantisce al condannato – con un grado sufficiente di certezza – la possibilità di avere un nuovo processo nel quale poter esercitare il proprio diritto alla difesa. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, par. 1 e 3.

In merito alla richiesta di danni materiali avanzata dal ricorrente, la Corte ha rigettato la relativa domanda, non avendo ravvisato l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale lamentato. Per quanto attiene, invece, ai danni morali, la Corte ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisca di per sé una soddisfazione equa e sufficiente. Infine, relativamente alle spese, la misura indicata dal ricorrente è apparsa eccessiva; pertanto gli è stato concesso l'importo di € 8.000,00. La Corte ha quindi richiamato la giurisprudenza delle Camere relativa a cause intentate nei confronti della Turchia (*Gençel c. Turchia del 23 ottobre 2003* e *Tahir Duran c. Turchia del 29 gennaio 2004*), in materia di indipendenza e imparzialità delle corti, per ricordare che, in via di principio, la riparazione più

appropriata nei confronti del ricorrente sarebbe costituita dallo svolgimento di un nuovo giudizio, in tempi utili, a richiesta dello stesso. Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte anche in cause contro l'Italia, nelle quali la constatazione di violazione dell'art. 6 CEDU riguardava il diritto di partecipare al processo e quello di interrogare i testimoni a carico. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Grande Camera con la sentenza *Ocalan c. Turchia del 12 maggio 2005* e con la già citata sentenza *Sejdovic del 1° marzo 2006*. Pertanto, posto che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU, le misure specifiche da adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della sentenza emanata dalla Corte e della sua giurisprudenza. D'altronde – prosegue la sentenza – non spetta alla Corte indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.